DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 257/2018

del 5 dicembre 2018

che modifica gli allegati XIII (Trasporti) e XX (Ambiente) dell'accordo SEE [2021/1521]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ([1]).

(2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati XIII e XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al punto 56b (Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) dell'allegato XIII dell'accordo SEE è aggiunto il seguente trattino:

"- **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)."

Articolo 2

L'allegato XX dell'accordo SEE è così modificato:

1. Al punto 32c [Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio] è aggiunto il seguente trattino:

   "- **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013 (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1)."

2. Dopo il punto 32fg (Decisione di esecuzione 2011/632/UE della Commissione) è inserito il seguente punto:

   "32fh. **32013 R 1257**: Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE (GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1).

   Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

   a) all'articolo 3, paragrafo 1, punto 10, dopo i termini "regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono inseriti i termini "o, se del caso, conformemente alla direttiva 94/57/CE del Consiglio".

   b) agli articoli 4 e 14, i riferimenti al "pertinente diritto dell'Unione" o alle "disposizioni del diritto dell'Unione" si intendono fatti alle pertinenti disposizioni dell'accordo SEE.

   c) all'articolo 16:

      i) al paragrafo 1, lettera a), dopo i termini "articolo 14, paragrafo 3" sono aggiunti i termini seguenti:

      "o sono situati in uno Stato EFTA e sono stati notificati da tale Stato EFTA all'Autorità di vigilanza EFTA conformemente all'articolo 14, paragrafo 3";

([1]) GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1.

ii) al paragrafo 2, i termini "situati in uno Stato membro" sono sostituiti dai termini "situati nello Spazio economico europeo";

iii) al paragrafo 6 è aggiunto il seguente comma:

"Ai fini del presente articolo, l'Autorità di vigilanza EFTA comunica alla Commissione tutte le informazioni pertinenti che riceve da uno Stato EFTA conformemente al primo comma o all'articolo 14."

Articolo 3

Il testo del regolamento (UE) n. 1257/2013 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fa fede.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 dicembre 2018 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2018.

Per il comitato misto SEE
La presidente
Oda Helen SLETNES

I segretari
del Comitato misto SEE
Hege M. HOFF
Mikołaj KARŁOWSKI

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.